



Comune di Subbiano

(Provincia di Arezzo)

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 2 DEL
30-04-2022**

Subbiano, li 30-04-2022

Registro Generale n. 25

ORDINANZA SINDACALE

N. 2 DEL 30-04-2022

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI, BEVANDE IN LATTINA O CONTENITORI IN VETRO NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E CIRCOLI PRIVATI; INTROMISSIONE DELLE STESSE ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SPORTIVO E CONSUMO NELLE IMMEDIATE VICINANZE, IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DI CALCIO PRIMA CATEGORIA A.C. MARINO MERCATO SUBBIANO FULGOR CASTELFRANCO PREVISTO PER DOMENICA 01 MAGGIO 2022

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di aprile, il Sindaco

PREMESSO che in data 01.05.2022 dalle ore 16.00 si svolgerà presso lo Stadio di Subbiano la partita di calcio del campionato di prima categoria fra A.C. Marino Mercato Subbiano e Fulgor Castelfranco;

ATTESO che un risultato di pareggio o vittoria consentirebbe alla squadra di casa il 1[^] posto nel campionato di prima categoria e la promozione a quella superiore per la prossima stagione calcistica;

RITENUTO probabile che uno dei due risultati possa verificarsi e dare luogo ai conseguenti festeggiamenti della tifoseria locale dentro lo stadio e all'esterno di questo, lungo la viabilità interna e negli spazi ed aree pubbliche del capoluogo;

CONSIDERATO che la Legione Carabinieri Toscana – Stazione di Subbiano, ha inviato a questo Comune una nota, prot. 4335 del 28/04/2022, poi rettificata con una successiva prot. 4363 del 28/04/2022, con la quale ha richiesto a questa Amministrazione l'emissione di un provvedimento di ordinanza, avente per oggetto:

- la sospensione del titolo autorizzativo di somministrazione di bevande alcoliche e di intromissione delle stesse all'interno dell'impianto sportivo a partire almeno da 2 ore prima dell'inizio della partita e fino al termine della stessa;

- il divieto di consumazione di bevande alcoliche nelle immediate vicinanze e pertinenze del luogo dell'incontro sportivo e su tutto il territorio comunale, negli orari sopra detti; motivandone la necessità con ragioni di eccezionalità e urgenza, ai fini della conservazione dell'ordine e della sicurezza pubblica;

RICORDATO inoltre che l'emissione di un provvedimento di ordinanza analogo a questo è stato richiesto anche al Sindaco di Capolona vista l'immediata vicinanza del confine territoriale con quello di Subbiano, la rivalità storica tra le due tifoserie e le vicende recenti che si sono verificate presso il locale stadio comunale;

VISTO l'Art. 9, comma 3 "*Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica*" della L. 25 agosto 1991, n. 287, che consente al Sindaco: <<...*la sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*>>, purché questo <<*non abbia, durata superiore a quindici giorni*>>;

RITENUTO pertanto di dover procedere a vietare:

- la somministrazione di bevande alcoliche nel capoluogo comunale;
- l'introduzione ed il consumo delle stesse all'interno dell'impianto sportivo;
- a impedire anche l'uso di spray urticanti e similari per i pericoli che potrebbero derivarne per la tutela della sicurezza dei cittadini in occasione dell'incontro di calcio sopra ricordato;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, il quale conferisce al Sindaco, tra gli altri, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;

VISTO l'art. 7 della legge n. 241/1990, ai sensi del quale per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento non è comunicato l'avvio di procedimento;

RICHIAMATE le competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Arezzo, così come disposto dall'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

RICHIAMATI:

- Il vigente statuto comunale;
- Il D.Lgs. 267/2000;
- La Legge 287/1991;

ORDINA

per le motivazioni in premessa, di stabilire quanto segue.

- 1) Agli esercenti dei pubblici servizi di erogazione e distribuzione di alimenti e bevande, nonché ai circoli privati del capoluogo comunale, è vietata la somministrazione e la

vendita per asporto di bevande alcoliche, oltre alla vendita di bevande di qualsiasi tipo in
bottiglie di vetro, e lattine;

- 2) Nei pubblici esercizi, con le sole caratteristiche dei ristoranti, è consentito il consumo di bevande alcoliche, purché questo avvenga contestualmente al consumo immediato di alimenti solamente all'interno dei locali adibiti alla somministrazione o nelle proprie pertinenze regolarmente autorizzate;
- 3) All'interno dell'impianto sportivo e nelle immediate pertinenze di esso è fatto divieto di somministrazione, intromissione e consumo di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine;
- 4) È inoltre vietato l'uso di spray urticanti e similari per i pericoli che potrebbero derivarne per la tutela della sicurezza dei cittadini;
- 5) I divieti di cui ai punti n. 1), 2), 3) e 4), saranno in vigore dalle ore 14.00 alle ore 18.00 del giorno 01.05.2022.

I trasgressori alle disposizioni sopra ricordate saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

DISPONE CHE

la presente ordinanza ha validità per il giorno 01.05.2022 nella fascia oraria sopra indicata:

Sia resa nota oltre che a norma di legge tramite pubblicazione nell'Albo Pretorio avvisi sul sito internet e sugli spazi social del Comune di Subbiano;

AVVERTE CHE

È fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per violazione di speciali disposizioni legislative o regolamentari;

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4 – della legge 7.8.1990, n. 241, si informa che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana o, in alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto, rispettivamente nel termine di 60 e 30 giorni dalla data dell'affissione all'Albo pretorio.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- alla Prefettura di Arezzo – Ufficio Territoriale del Governo;
- al Servizio Associato di Polizia Municipale di Subbiano e Capolona;
- alla Stazione Carabinieri di Subbiano.
- Alla Questura di Arezzo;
- Alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio comunale;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Mattesini Ilaria

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio comunale in data odierna e vi
resterà per 15 giorni consecutivi dal 30-04-2022 al 15-05-2022
Lì 30-04-2022

F.to IL RESPONSABILE

Copia conforme all'originale.
Lì

IL SINDACO
Mattesini Ilaria